

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 20 comma 2 lett. e) L.R. n. 19/2022 - Direttiva vincolante per gli Enti del SSR - Determinazione provvisoria del tetto di spesa del personale per l'annualità 2025 e 2026 ai sensi dell'art. 5 comma 2 dl 73/2024 dell'art.1 comma 362 della L.199/2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Risorse Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di determinare in applicazione dell'art. 5 comma 1 del decreto legge 73/2024 convertito in legge n. 107/2024, il tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale annualità 2025, nei termini seguenti:

	TOTALE	AST PU	AST AN	AST MC	AST FM	AST AP	AOUM	INRCA
Tetto 2025	958.434.995	195.408.643	189.848.769	156.419.355	77.480.719	114.305.532	166.977.277	57.994.700

2. di determinare, in via provvisoria, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del decreto legge 73/2024 convertito in legge n. 107/2024 e dell'art. 1 comma 362 della L.199/2025 il tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale a decorrere dall'annualità 2026, nei termini seguenti:

	TOTALE	AST PU	AST AN	AST MC	AST FM	AST AP	AOUM	INRCA
Tetto 2026	963.434.995	195.938.351	190.394.110	156.986.369	78.438.797	114.848.397	168.126.324	58.702.647



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che:

- sulla base dei tetti come sopra determinati, in attuazione della L.R. n. 19/2022 di riordino del SSR e degli atti aziendali, le aziende formuleranno i piani di fabbisogno per il triennio 2026/2028 garantendo i LEA, gli obiettivi del PSSR, il rispetto dei tempi delle liste di attesa;
- per l'AOUM e l'INRCA, l'incremento del tetto è funzionale a perequare le possibilità di sviluppo organizzativo per gli Enti che non hanno beneficiato dei potenziamenti territoriali di cui alla L.234/2021 e, con riferimento all'AOUM, a potenziarne il ruolo di riferimento regionale, anche attraverso percorsi di riduzione del precariato e, nell'ambito delle disposizioni già approvate con DGR 55/2025, all'armonizzazione dei fondi contrattuali. Per l'INRCA, l'incremento della capacità assunzionale è inoltre finalizzata all'ampliamento delle attività nei confronti della popolazione regionale anziana in costante crescita e anche in vista del nuovo polo ospedaliero;
- per l'AST di Fermo, la quota di incremento del tetto è quantificata per garantire la piena funzionalità del nuovo ospedale;
- a livello regionale è attivato presso il Dipartimento Salute un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto l'attuazione delle politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. di riorganizzazione del SSR e al fabbisogno dei servizi come sopra individuati;
- al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR trasmetteranno mensilmente al Dipartimento Salute la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG). In caso di scostamento, l'ente interessato adotterà, in tempo utile, tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa. Il monitoraggio riguarderà altresì la dinamica dell'andamento occupazionale con verifica dell'attuazione delle finalizzazioni come sopra individuate;

4. di precisare che:

- gli incrementi del tetto di spesa del personale rientrano nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2026 di cui alla DGR n. 1928 del 30/12/2025;
- il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante per i direttori generali degli enti del SSR secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art 5 del DL 73/2024 prevede che "A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente".

Il comma 2 dell'art 5 del DL 73/2024 prevede che "A decorrere dall'anno 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. (omissis) Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60."

Il comma 362, art.1, Legge n.199/2025 dispone che "Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 366, art.1, Legge n.199/2025 dispone che "Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.”

Nell'ambito di tale quadro normativo, si deve prendere atto che i decreti di definizione della metodologia standard di fabbisogno non sono ancora stati emanati, pertanto, continuano a trovare applicazione per gli anni 2025 e seguenti i medesimi criteri incrementativi del tetto del personale rispetto all'andamento del fondo sanitario regionale.

In data 16 gennaio 2026 è stata acquisita agli atti con prot. n. 39645089 la comunicazione con mail del Dirigente Settore Controllo di gestione e sistemi statistici relativa all'incremento complessivo del Fondo sanitario regionale anno 2025 rispetto all'esercizio precedente.

Tanto premesso, è necessario procedere alla determinazione del tetto di spesa di cui all'art 5 del DL 73/2024 da assegnare agli Enti per la redazione dei PIAO triennio 2026/2028.

L'incremento di tetto di spesa per l'anno 2026 che discende dall'art. 5 del DL 73/2024 e seguenti viene provvisoriamente e prudenzialmente calcolato in euro 4.517.995 considerando:

- l'incremento del 10% della variazione del fondo sanitario regionale anno 2025 rispetto all'esercizio precedente;
- l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 366 della L.199/2025;

In merito alle disposizioni di cui al comma 362, art.1, Legge n.199/2025, la quota di pertinenza della Regione Marche non risulta ancora quantificata ma, al fine di garantire un'effettiva capacità programmatica agli Enti e non vanificare l'effetto della disposizione che vuole favorire le assunzioni di professionisti, viene messa a disposizione degli Enti un incremento del tetto di spesa -finalizzato come da norma nazionale- pari ad euro 5.000.000. Tale quota dovrà essere integrata all'esito della ripartizione nazionale e della programmazione regionale.

La ripartizione delle quote tra gli Enti è stata effettuata secondo le modalità comunicate dall'Assessore alla Sanità alle Direzioni generali degli Enti nell'incontro del 20/01/2026 e oggetto di informativa delle tre aree sindacali della dirigenza area sanità, della dirigenza PTA e del Comparto sanità nell'incontro tenuto nella medesima data.

Tale ripartizione è stata effettuata in proporzione alla quota del Fondo sanitario indistinto da destinare alla spesa corrente assegnata con DGR n. 1928 del 30 dicembre 2025 agli enti del SSR, tenendo conto degli effetti della riorganizzazione del SSR ai sensi dell'art. 47 comma 9 della L.R. n. 19/2022 e prevedendo una specifica quota (pari a circa 1/5 dell'ammontare complessivo delle risorse) per l'AOUM e l'INRCA, per perequare le possibilità di sviluppo organizzativo per gli Enti che non hanno beneficiato dei potenziamenti territoriali di cui alla L.234/2021 e, con riferimento all'AOUM, a potenziarne il ruolo di riferimento regionale, anche attraverso percorsi di riduzione del precariato e, nell'ambito delle disposizioni già approvate con DGR 55/2025, all'armonizzazione dei fondi contrattuali. Per l'INRCA, l'incremento della capacità assunzionale è inoltre finalizzata all'ampliamento delle attività nei confronti della popolazione regionale anziana in costante crescita e anche in vista del nuovo polo ospedaliero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tanto premesso, gli incrementi del tetto di spesa anno 2026 rispetto all'anno 2024 sono definiti nella sottostante tabella:

	TOTALE	AST PU	AST AN	AST MC	AST FM	AST AP	AOUM	INRCA
DL 73/2024	4.517.995	478.643	492.769	512.355	865.719	490.532	1.038.277	639.700
L199/2025 art 1 c.362	5.000.000	529.708	545.341	567.014	958.078	542.865	1.149.047	707.947
Totale	9.517.995	1.008.351	1.038.110	1.079.369	1.823.797	1.033.397	2.187.324	1.347.647

I tetti di spesa anni 2025 e 2026 sono pertanto conseguentemente determinati come segue:

	TOTALE	AST PU	AST AN	AST MC	AST FM	AST AP	AOUM	INRCA
Tetto 2024 (DRG 54/2025)	953.917.000	194.930.000	189.356.000	155.907.000	76.615.000	113.815.000	165.939.000	57.355.000
incremento DL 73/2024	4.517.995	478.643	492.769	512.355	865.719	490.532	1.038.277	639.700
Tetto 2025	958.434.995	195.408.643	189.848.769	156.419.355	77.480.719	114.305.532	166.977.277	57.994.700
incremento L199/2025 art 1 c.362	5.000.000	529.708	545.341	567.014	958.078	542.865	1.149.047	707.947
Tetto 2026	963.434.995	195.938.351	190.394.110	156.986.369	78.438.797	114.848.397	168.126.324	58.702.647

Sulla base dei tetti come sopra determinati, in attuazione della L.R. n. 19/2022 di riordino del SSR e degli atti aziendali, le aziende formuleranno i piani di fabbisogno per il triennio 2026/2028 garantendo i LEA, gli obiettivi del PSSR, il rispetto dei tempi delle liste di attesa.

A livello regionale è attivato presso il Dipartimento Salute un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto l'attuazione delle politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. di riorganizzazione del SSR e al fabbisogno dei servizi come sopra individuati.

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR continueranno a trasmettere mensilmente al Dipartimento Salute la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG). In caso di scostamento, l'ente interessato adotterà, in tempo utile, tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa. Il monitoraggio riguarderà altresì la dinamica dell'andamento occupazionale.

Si precisa inoltre che gli incrementi del tetto di spesa del personale rientrano nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2026 di cui alla DGR n. 1928 del 30/12/2026 e che il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante per i direttori generali degli enti del SSR secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Federica Franchini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Federica Franchini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Antonio Draisci

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

